

COMUNE DI CASTIGLIONE GARFAGNANA
(Provincia di Lucca)

VARIANTE SEMPLIFICATA AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
(Art. 30 della Legge Regionale 65/2014)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Riccardo Ferrari

VARIANTE SEMPLIFICATA AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
CONCERNENTE PREVISIONI INTERNE AL PERIMETRO DEL TERRITORIO
URBANIZZATO

PREMESSA

Il sottoscritto, geom. Riccardo Ferrari, Responsabile Unico del Procedimento per la formazione della Variante Semplificata al vigente Programma di Fabbricazione, redatta ai sensi dell'art. 30 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65, ha accertato, riferendone nella Relazione che segue, e certifica che il procedimento per la formazione della presente Variante, si è svolto nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

L'Amministrazione Comunale, in considerazione che l'Ente risulta sprovvisto degli strumenti urbanistici previsti dalla nuova legge regionale n. 65 del 2014 - concernente "Norme per il governo del territorio" - ha deciso di aderire alla proposta dell'Unione dei Comuni della Garfagnana per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale e la Giunta del medesimo Ente, con delibera n. 104 del 27.11.2017, ha provveduto all'approvazione della proposta di P.S.I., redatto ai sensi dell'art. 23, comma 7, della L.R. 65/2014;

Il Comune di Castiglione, con delibera di Consiglio n. 50 del 22 dicembre 2017 ha adottato il suddetto Piano Strutturale Intercomunale, al cui interno sono definiti i perimetri dei Centri Edificati di tutti gli abitati del proprio territorio.

Detto Strumento (P.S.I.) consente di procedere a Varianti semplificate allo strumento urbanistico vigente (P.di F.), che in questo caso sono necessarie per la formazione e approvazione dei Piani di Recupero del Capoluogo e della frazione di Chiozza.

LA VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA

Le disposizioni transitorie della L.R n.65/2014 - Norme per il governo del territorio - definiscono le modalità, i limiti e le condizioni entro i quali possono essere tuttora variati gli strumenti urbanistici vigenti. In particolare l'art. 234 (Disposizioni transitorie per i comuni privi di Piano Strutturale), comma 3, consente *"Fino all'adozione del piano operativo di cui al comma 2, il comune può adottare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35"*.

La procedura "semplificata" si applica alle sole varianti che hanno come oggetto nuove previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, come specificato dall'art.30: *"... sono definite varianti semplificate al piano operativo (in via transitoria è da leggersi, nel caso specifico, come Programma di Fabbricazione) le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato [...] e che non comportano variante al P.S. ..."*.

VERIFICA GENERALE DI COERENZA E CONFORMITA'

Con riferimento a quanto contenuto nella Relazione Urbanistica ed in riferimento alle modifiche apportate dalla Variante alle previsioni del vigente Programma di Fabbricazione, risulta evidente come la medesima non contenga altre modifiche se non l'individuazione delle zone di recupero dei Centri Storici del Capoluogo e di Chiozza, necessarie per la formazione e approvazione dei relativi Piani di Recupero.

Conseguentemente la Variante non configura elementi che possano contrastare con il Piano Strutturale Intercomunale appena adottato e risulta dislocata, per entrambi i Centri Storici del Capoluogo e di Chiozza, all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato.

Per quanto riguarda invece la verifica di conformità in relazione ai beni paesaggistici formalmente riconosciuti si precisa che la Variante non interferisce con i beni stessi e pertanto mantiene inalterata la qualità paesaggistica attuale.

In considerazione di quanto evidenziato, la Variante (semplificata) in oggetto risulta, nella sostanza, conforme alla disciplina urbanistica vigente e coerente con le disposizioni applicative.

ELABORATI TECNICI COSTITUENTI LA VARIANTE

- Relazione;
- Tav. A - individuazione zone di recupero Capoluogo e Chiozza -

DETTAGLIO DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

1. Capoluogo - : individuazione della zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 45, coincidente con il Centro Storico così come previsto dal vigente P.di F.;
2. Chiozza - : individuazione della zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 45, coincidente con il Centro Storico così come previsto dal vigente P.di F.;

Per quanto argomentato e descritto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell'art.18 della L.R. 65/2014
ATTESTA E CERTIFICA CHE

La Variante (Semplificata) al vigente P.di F. del Comune di Castiglione Garfagnana, avente per oggetto le modifiche di cui all'elenco sopra riportato, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 65/2016, può essere adottata secondo i disposti fissati dall'art.32 della medesima legge (concernente esclusivamente previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato del Comune), **risulta conforme alle norme legislative e regolamentari vigenti e coerente con gli "Strumenti della pianificazione territoriale" di riferimento e nella fattispecie con:**

- Il Piano Strutturale Intercomunale adottato;
- Il Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT);
- Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca.

Il responsabile del procedimento
Geom. Riccardo Ferrari